



COMUNE DI

Prot. n° del

ORDINANZA n°

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA – LIVELLO 1 - ARANCIONE

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera” (PRTRA);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”, in particolare l’art. 5 comma 1;

- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;

- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di è inserito nella zona “.....”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall’esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;

- come descritto nell’Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico urbano;

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati :

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 20/9/2018 e le proposte espone in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- l'art. del regolamento di Igiene di questo Comune;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancione (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 microgrammi al metro cubo per 4 giorni consecutivi), a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e fino alla revoca:

1. divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 3 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

2. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto comprese le biomasse;

3. divieto di circolazione (anche nei festivi) per:

- motoveicoli a due tempi di classe Euro 0;
- autoveicoli benzina Euro 0 e 1;
- autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4

dalle ore 8:30 alle 18:30, salvo le esclusioni

4. divieto di circolazione per:

- veicoli commerciali di categoria (categoria N1, N2 ed N3) diesel Euro 0, 1, 2 e 3

dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali e dalle ore 8:30 alle 12:30 nei giorni festivi, salvo le esclusioni;

(La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30'000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale. Le limitazioni si applicano altresì ai Comuni che fanno parte dell'Agglomerato Vicenza definiti ai sensi della DGRV 2130/2012 e dal PRTRA presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale)

5. divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;

6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

(La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30'000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale. Le limitazioni si applicano altresì ai Comuni che

fanno parte dell'Agglomerato Vicenza definiti ai sensi della DGRV 2130/2012 e dal PRTRA presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale)

Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4, si applicano ai seguenti tratti stradali, come risulta anche da segnaletica stradale:

(da inserire da parte del Comune)

(da indicazioni del CIS, per i comuni sopra i 30.000 abitanti, sono indicate le seguenti esclusioni:

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica per l'intera rete stradale dei comuni interessati con esclusione:

- *delle autostrade;*
- *delle strade di interesse regionale dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti a) e b), degli*
- *svincoli autostradali e dei parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.)*

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 3 e 4 del presente provvedimento secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano:

1. veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada¹;
2. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi ed multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
3. veicoli a doppia alimentazione benzina/diesel-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
4. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del dlgs 285/92;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1"
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
8. veicoli di pronto soccorso sanitario;
9. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
10. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
11. autovetture targate CD e CC;
12. carri funebri;
13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

1 f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

14. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
15. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
16. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
17. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
18. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
22. veicoli con a bordo almeno tre persone;
23. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
25. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
26. veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense.
27. veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili ubicati all'interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici) *(secondo quanto emerso dal tavolo istituito con Associazioni di categoria. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci (se esistenti), nonché eventuali deroghe per specifiche e particolari esigenze da valutarsi caso per caso a cura del Comune, con eventuale previsione di rilascio di specifica autorizzazione).*

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci (se esistenti).

AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

La classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

L'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:

http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";

che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

a) La Cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti;

- per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);

- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:

- limitare l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM10;
- limitare l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
- limitare/evitare passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
- limitare/evitare il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico).

b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^ del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore; Le

c) Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sopra indicato, dei mezzi a minore emissione.

d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di

- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241 Autorità emanante:

Sindaco del Comune di

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

....., via, tel.;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio, dott/geom/ing.;

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____, messo di notificazione del Comune di _____, dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune, copia della presente Ordinanza dal .../.../200.. al .../.../200.....

Luogo e data,